



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7844 del 2012, proposto da:

Accadis Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Andrea Bifulco, Stefania Viola ed Andrea Manzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, situato in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del rappresentante legale p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Italware Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Albanese, Eugenio Picozza ed Annalisa Di Giovanni, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, situato in Roma, via San Basilio n. 61;

Mauden Spa, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del decreto del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno prot. 600/C/TLC.2684.PR.384.012.00A del 07.08.12, recante aggiudicazione in favore della Italware s.r.l. della procedura ristretta per la fornitura dell'infrastruttura di storage e servizi per le esigenze del CED interforze (CIG 4098340926), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, compresi i verbali tutti della commissione di gara, ivi espressamente quello relativo alla verifica delle domande di partecipazione, ed il conseguente provvedimento di ammissione delle società Italware s.r.l. e Mauden s.p.a., e, in quanto occorra, della nota prot. 600/C/TLC.2684.PR.384.012.00A del 24 settembre 2012;

e per la condanna

dell'Ente resistente alla reintegrazione del danno in forma specifica, mediante dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato, e contestuale pronuncia di subentro a favore della istante, ovvero, in subordine, al risarcimento pecuniario in rapporto ai pregiudizi patiti e patienti dalla ricorrente, che si riserva di quantificare nel prosieguo di causa;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Italware Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 3 ottobre 2012 e depositato il successivo 5 ottobre 2012, la società ricorrente – risultata terza nella graduatoria stilata in esito alla procedura ristretta finalizzata alla fornitura dell'infrastruttura di storage e servizi professionali informatici a favore del CED interforze, indetta dal Ministero dell'Interno con bando pubblicato nella G.U.C.E. del 10 maggio 2012 – impugna il provvedimento di aggiudicazione a favore della Italware s.r.l. e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- dal Ministero dell'Interno veniva indetta la procedura di gara di cui sopra, caratterizzata da “un contenuto misto, di servizi e forniture”, come espressamente statuito anche dall'art. 3 del relativo disciplinare;
- il già citato disciplinare prevedeva, infatti, l'assegnazione della gara mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, “attribuendo un fattore ponderale del 75% alla convenienza economica e del 25% alle caratteristiche tecniche progettuali”, nel cui ambito figurava un sottopunteggio specifico per quanto riguarda la parte dei servizi;
- in linea con tale contenuto, l'art. 5, lett. e), del disciplinare di gara prevedeva che il concorrente avrebbe dovuto presentare “fatture e/o contratti comprovanti l'avvenuta esecuzione di forniture e servizi dichiarati”;
- a pena di esclusione, l'offerta tecnica doveva essere redatta “.. in modo conforme alle indicazioni del capitolato tecnico”;
- del pari “a pena di esclusione”, l'offerta economica doveva contenere “anche i costi relativi alle singole voci di fornitura”;
- avanzata domanda di partecipazione, veniva ammessa a presentare offerta;
- in esito all'apertura dei plichi ed alla valutazione delle offerte, risultava terza in graduatoria “con un punteggio complessivo di punti 80,65” (di cui 13,2 per la componente tecnica e 67,45 per quella economica), mentre prima in graduatoria si collocava la società Italware con punti 93,22 e seconda la società Mauden con punti 89,90;
- conseguentemente il Ministero dell'Interno comunicava l'intervenuta aggiudicazione della gara alla società Italware mediante il decreto in epigrafe;
- acquisiti – a seguito di istanza di accesso – i verbali relativi alle sedute della commissione di gara, constatava una serie di difformità rispetto a quanto previsto dal capitolato (in particolare, afferenti le caratteristiche minime dello storage per il salvataggio dei dati Livello 2 per l'Italware e l'indicazione del dettaglio di tutte le singole voci di fornitura da parte della Mauden) e, dunque, formulava informativa ex art. 243 bis del d.lgs. 163/2006 in data 7 settembre 2012;
- con nota del 24 settembre 2012, il Ministero comunicava di ritenere insussistenti i vizi denunciati e preannunciava la stipulazione del contratto.

Avverso tale nota, il provvedimento di aggiudicazione e gli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, la ricorrente

insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E DEGLI ARTT. 42, 46 E 48 D.LGS. 163/2006 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DIFETTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA. L'aggiudicazione risulta inficiata perché la società Italware doveva essere esclusa per due diversi profili e in particolare: - non ha dichiarato il possesso dei requisiti tecnici relativi all'esecuzione di contratti di servizi; - ha presentato un'offerta che "prevede la possibilità di emulare solo un minimo di n. 2 librerie virtuali, contro le n. 10 richieste dal capitolato", con conseguente inosservanza delle prescrizioni tecniche minimali, anche per l'impossibilità di tenere conto di quanto riportato negli allegati, oltre che di invocare ipotesi di mero "errore materiale" (cfr. nota dell'Amministrazione del 24 settembre 2012).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI GARA E DELL'ART. 46 D.LGS. 163/2006 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO, DIFETTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIATA', ILLOGICITA'. Anche la Mauden andava esclusa dalla gara, atteso che non ha esposto i prezzi di tutte le singole voci contrattuali, inserendo la dicitura "incluso" "per i servizi di consegna, migrazione, formazione, garanzia e manutenzione", mentre "per la voce altri costi, quella N/A". Nella nota del 24 settembre 2012 il Ministero sostiene che la clausola comminatoria di esclusione in caso di mancata formulazione dei costi sarebbe nulla ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 163/2006 e la richiesta della lettera di invito sarebbe impropria "in quanto il dato sarebbe stato richiesto per meri motivi di analisi statistica". Tali affermazioni paiono sviate ed in palese violazione del dato normativo, tenuto, tra l'altro, conto della rilevanza della scomposizione delle singole voci della offerta anche ai fini del compimento delle verifiche di anomalia e dell'art. 57 D.lgs. n. 163/2006.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87, 88 ED 89 D.LGS. 163/2006 E DELL'ART. 3 L. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, in quanto – a fronte dell'esposizione da parte della Italware di un prezzo complessivamente tra i più bassi nel novero dei concorrenti – il Ministero ha formulato una richiesta di giustificazioni affatto generica, ricevendo un riscontro "analogamente insufficiente".

Con atto depositato in data 8 ottobre 2012 si è costituita la controinteressata Italware, rappresentando la già intervenuta stipulazione del contratto in data 25 settembre 2012 e, comunque, contestando la fondatezza del gravame.

In medesima data ha prodotto documenti.

Con atto depositato il successivo 13 ottobre si è, altresì, costituito il Ministero dell'Interno.

In data 23 ottobre 2012 la ricorrente e la Italware hanno prodotto memorie a sostegno delle relative posizioni.

La Italware ha affermato – in particolare – che alcuna carenza sarebbe attribuibile alla società Mauden, seconda classificata, atteso che per le voci di cui si denuncia la mancata indicazione ricorre – comunque – una dicitura (tipo "incluso"), atta a dare conto della valutazione della voce stessa.

Con ordinanza n. 3894/2012 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

A seguito del deposito di documenti in data 3 giugno 2013, il Ministero dell'Interno ha prodotto una memoria il successivo 24 giugno 2013, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: - "la gara qui considerata si configurava come un appalto di fornitura hardware (storage, server)"; - "l'indicazione contenuta nell'offerta della controinteressata circa la capacità del prodotto fornito di assicurare la capacità di emulare almeno 2 librerie virtuali a fronte delle 10 richieste dal Capitolato era frutto di un chiaro errore materiale poiché il modello di storage offerto (IBM TS7650) era chiaramente individuato in tutti i suoi elementi come si evinceva dall'ulteriore documentazione

tecnica dalla medesima fornita a corredo dell'offerta e, in particolare, la brochure e gli opuscoli contenuti nel CD rom", con possibilità di emulare almeno "12 librerie virtuali", con l'ulteriore conseguenza che non si tratta di un caso di discordanza tra versione cartacea ed informatica; - la mancata esposizione da parte della seconda classificata di tutte le singole voci contrattuali non poteva comportare l'esclusione di quest'ultima per il disposto dell'art. 46 d.lgs. n. 163 del 2006, non trattandosi – del resto – di elementi essenziali dell'offerta; - nonostante la mancata esclusione della seconda classificata valga a rendere inammissibile il ricorso nei confronti della prima classificata, posto che l'istante non potrebbe ricavare alcun beneficio dalla esclusione di quest'ultima, si precisa, ancora, che la richiesta di giustificazioni nel procedimento di anomalia ai sensi degli artt. 87 e ss. del d.lgs. di cui sopra non deve avere un particolare contenuto; - a fronte della richiesta inoltrata, la Italware ha comunque provveduto a fornire spiegazioni esaustive, atte a rilevare "per relationem" anche sotto il profilo motivazionale.

Con memoria prodotta in data 25 giugno 2013 la ricorrente ha insistito sull'illegittimità della mancata esclusione dalla gara della Mauden, affermando che alcuna indicazione per relationem sarebbe individuabile - posto che la dicitura "incluso" non equivale ad attribuire alcun prezzo ed, anzi, determina l'impossibilità dell'Amministrazione di "apprezzare la reale consistenza dell'importo richiesto... per il singolo servizio" - e, dunque, ribadendo la mancanza di un elemento essenziale dell'offerta.

In ultimo, la ricorrente ha proceduto ad una quantificazione del danno dalla predetta patito.

Con memoria prodotta in medesima data – facente seguito al deposito di documenti il precedente 20 giugno 2013 - la controinteressata Italware, dopo aver rappresentato l'intervenuta consegna di tutte le apparecchiature oggetto della fornitura e ribadito la necessità di procedere all'esame preliminare dell'unica censura mossa nei confronti della seconda classificata, la Mauden s.p.a., ha nuovamente sostenuto la completezza delle indicazioni fornite da quest'ultima e – comunque – l'inadeguatezza delle carenze denunciate ad integrare un caso di incertezza sul "contenuto dell'offerta" o, ancora, un'ipotesi coinvolgente elementi essenziali di quest'ultima, di rilevanza ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 163/2006. Nel prosieguo, ha ulteriormente affermato l'infondatezza delle censure formulate avverso la propria partecipazione alla gara.

Il successivo 28 giugno 2013 la ricorrente ha prodotto "memoria di replica" con cui ha addotto che: - la stessa Amministrazione ammette che la fornitura di hardware rappresentava solo 16 punti, su un totale di 20, in termini tecnici; - sempre dalla memoria dell'Amministrazione emerge che la capacità di emulare ben 12 librerie era rilevabile esclusivamente dalla versione informatica, con connessa ammissione dell'antinomia tra questa e la versione cartacea; - il prezzo costituisce elemento essenziale dell'offerta, ai sensi dell'art. 74 d.lgs. n. 163/2006; - la essenzialità della specifica indicazione delle singole voci di prezzo "era stata cristallizzata dall'Amministrazione in seno alla lex di gara, mediante espressa comminatoria di esclusione"; - pare oltremodo contraddittorio che l'Amministrazione dapprima richieda di inserire nell'offerta i costi relativi alle singole voci della fornitura e dappoi affermi che tali elementi abbiano rilievo soltanto eventualmente in caso di anomalia dell'offerta.

In medesima data anche la Italware ha prodotto "memoria di replica", evidenziando ancora la "completezza" dell'offerta economica della Mauden ed il pieno possesso da parte della medesima dei requisiti di partecipazione prescritti. In ultimo, ha altresì contestato la pretesa risarcitoria della ricorrente.

All'udienza pubblica dell'11 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, la ricorrente – classificatasi terza in esito alla valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione della gara indetta dal Ministero dell'Interno per la fornitura dell'infrastruttura di storage e servizi per le esigenze del CED interforze - contesta la mancata esclusione dalla gara

delle società che risultano collocatesi al primo ed al secondo posto, ossia la Italware e la Mauden.

A tale fine, la ricorrente deduce diverse ed autonome censure, riguardanti specificamente le singole posizioni delle predette società.

Anche in base ai principi che regolamentano l'interesse a ricorrere in capo all'impresa concorrente terza graduata nel caso in cui quest'ultima persegua – come nel caso in esame – non l'utilità strumentale della rinnovazione dell'intera procedura bensì quella finale dell'aggiudicazione in suo favore, il Collegio ritiene di procedere alla previa valutazione delle censure formulate avverso la mancata esclusione dalla gara della società Mauden, classificatasi al secondo posto, per gli indubbi riflessi che l'eventuale infondatezza di tali censure determina sull'interesse all'annullamento dell'aggiudicazione della gara, disposta nei confronti della società Italware.

Tali censure sono infondate.

2. Per quanto attiene alla posizione della società Mauden, appare opportuno ricordare che la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della lex specialis di gara e dell'art. 46 d.lgs. 163/2006, oltre che eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto denuncia che la società in questione “nella sua offerta non ha esposto i prezzi di tutte le singole voci contrattuali, dato che per i servizi di consegna, migrazione, formazione, garanzia e manutenzione, .. ha inserito la dicitura incluso, mentre per la voce altri costi, quella N/A”, in contrasto con lo schema predisposto dal Ministero, il cui rispetto era previsto dalla lettera di invito sotto espressa comminatoria di esclusione.

I motivi de quibus non sono condivisibili per le ragioni di seguito indicate.

Ai fini del decidere, assumono carattere dirimente:

- la lettera di invito, laddove – a pag 5 – prevede, tra l'altro, che “la busta “C OFFERTA economica” non dovrà contenere altro che l'offerta economica redatta in lingua italiana, su carta bollata in corso legale e dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre al costo globale della fornitura, anche i costi relativi alle singole voci di fornitura, secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico”;

- l'art. 46 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nella versione entrata in vigore dal 14 maggio 2011, il quale prescrive quanto segue:

“1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

1.bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice o dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.

Tenuto anche conto che l'Amministrazione e la controinteressata Italware sostengono – in ogni caso – la nullità della prescrizione della lettera di invito di cui sopra in base al disposto dell'art. 46 in argomento, mentre la ricorrente sostiene – per contro - che le carenze sussistenti nello schema predisposto dalla Mauden sostanziano “difetto di una delle caratteristiche essenziali dell'offerta a termini dell'art. 46, comma 1 bis” di cui trattasi, sorge, infatti, inequivoca la necessità di stabilire la rilevanza attribuibile alle omissioni contestate alla società Mauden sulla base delle prescrizioni di cui sopra, definendo così se una tale omissione fosse o meno idonea ad imporre l'esclusione della predetta Mauden dalla gara, in ragione, tra l'altro, delle innovazioni introdotte nel c.d. codice dei contratti.

Al riguardo, si perviene ad una soluzione negativa in quanto:

- non è riscontrabile una vera e propria violazione di quanto prescritto nella lettera di invito. In particolare, non è ravvisabile un inadempimento da parte della società Mauden all'obbligo di indicare i costi relativi alle singole "voci di fornitura". Come si evince dalla documentazione prodotta agli atti, la Mauden ha, infatti, provveduto a predisporre lo schema riportato nel capitolato tecnico, tenendo conto delle voci ivi indicate. Ancorché risulti doveroso prendere atto che per alcune voci relative a servizi (e non all'hardware) la predetta società si è limitata a riportare l'espressione "incluso" e non, invece, un valore espresso in euro, appare – del pari – doveroso affermare che un tale comportamento è inidoneo a rivelare la volontà della società di sottrarsi all'obbligo imposto dalla lettera di invito di indicare i costi o, comunque, una manchevolezza da parte di quest'ultima, costituendo o, comunque, potendo ben essere intesa come una semplice espressione del modo in cui la società è abituata ad operare, in ragione del proprio sistema di organizzazione. In altri termini: - la Mauden ha ritenuto di non esplicitare formalmente costi relativi a "servizi" – quali la consegna, l'installazione, la configurazione, la migrazione, la formazione, la garanzia e la manutenzione - perché li ha ritenuti ricompresi e, dunque, già "inclusi" nei costi dell'hardware; - posto che un tale modo di operare ben può costituire espressione di una prassi della società nel provvedere alle forniture, investendo esclusivamente "servizi" che ben possono essere ordinariamente resi unitamente con la fornitura stessa, alcuna vera e propria omissione può essere addebitata alla Mauden o, comunque, non certo un'omissione atta a concretizzare l'effettiva violazione delle prescrizioni della lettera di invito, nel rispetto, tra l'altro, del noto principio del favor participationis. Tale conclusione trova, del resto, supporto nella circostanza che non risulta che l'Amministrazione abbia incontrato problemi nel valutare l'offerta economica della Mauden. Volendo rimanere su un piano strettamente formale, è da rilevare ancora che la lettera di invito si riferisce ai costi relativi alle singole voci di "fornitura". Posto che la stessa ricorrente afferma che la "fornitura" deve essere tenuta distinta dai "servizi", la Mauden – avendo indicato tutti i singoli costi relativi alla fornitura, in linea con l'elencazione riportata nel capitolato tecnico (ed, invece, omissi i costi relativi a "servizi") – avrebbe correttamente operato;

- in ogni caso, non può essere sottaciuto che la prescrizione della lettera di invito – ove intesa come idonea a determinare l'esclusione dalla gara anche del concorrente che, per determinati servizi definibili accessori alla "fornitura", omette di indicare espressamente alcuni costi nell'offerta economica (e ciò – tra l'altro - non per la volontà di ometterli ma perché ritenuti "inclusi" nelle voci della fornitura stessa) – sarebbe in chiaro contrasto con l'art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti e, pertanto, nulla. Come già anticipato, la disposizione in argomento ammette l'esclusione, tra l'altro, "nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ... per difetto di altri elementi essenziali". In linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza, il legislatore ha così rimesso alla sola fonte normativa la competenza ad individuare cause di non ammissione e/o esclusione dalle procedure di gara, residuando in capo alle stazioni appaltanti un'attività di stretta interpretazione di siffatte ipotesi o, comunque, di mera ricognizione delle medesime (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 6 giugno 2013, n. 2955; TAR Lazio, Roma, 19 febbraio 2013, n. 1828; TAR Umbria, Perugia, Sez. I, 31 ottobre 2012, n. 464; TAR Toscana, Firenze, n. 1536 del 2012), nell'intento di garantire il concreto rispetto dei principi di rilievo comunitario di massima partecipazione e concorrenza nelle gare, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni meramente formali, la cui inosservanza non risponde ad alcun apprezzabile interesse pubblico (cfr. anche Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Det. 10 ottobre 2012, n. 4). Ciò detto, è da escludere che l'omissione contestata dalla ricorrente alla Mauden sia riconducibile ad alcuna delle su indicate ipotesi, tanto più ove si consideri che la suddivisione di cui al punto tre del capitolato tecnico non aveva alcuna incidenza nella fase valutativa dell'offerta economica, tanto da non essere suscettibile di determinare l'attribuzione

di sub punteggi parziali. Preso atto dell'estraneità dell'omissione contestata alla Mauden ai casi tassativamente fissati dall'art. 46 del codice dei contratti, chiara si profila la nullità della previsione della lettera di invito, ove – appunto - intesa come comprensiva anche di tale ordine di omissioni;

- le considerazioni di cui sopra consentono, tra l'altro, di superare l'ulteriore argomentazione della ricorrente, inerente l'art. 57 d.lgs. n. 163/2006, il quale – come noto - permette a certe condizioni il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per nuove attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante. Nel caso di specie, i servizi previsti sono, infatti, configurabili come mere articolazioni prestazionali, non scorporabili dalla fornitura, in ragione della inequivoca carenza di una specifica ponderazione economica e di punteggio;

- neppure può sostenersi che l'omessa specificazione degli importi riferiti ad alcune voci dei servizi potrebbe impedire lo svolgimento del sub – procedimento di anomalia dell'offerta. Al riguardo, giova rammentare che il giudizio di verifica della congruità dell'offerta sospetta di anomalia ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta, Quindi, esso non potrebbe avere ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica riferita a singole "sottovoci", essendo invero finalizzato ad accertare se l'offerta nel suo complesso sia attendibile e, dunque, dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione del contratto (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 2955/2013 già cit.).

In conclusione, le censure formulate dalla ricorrente nei confronti della mancata estromissione della società Mauden sono infondate.

3. Ciò detto, permane da valutare l'impugnativa proposta avverso l'ammissione della Italware e, dunque, l'aggiudicazione della gara.

Al riguardo, il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, dalla predetta società sollevata.

In forza di un costante indirizzo giurisprudenziale in tema di condizioni dell'azione, il terzo graduato all'esito di una procedura di gara (qual è l'odierna ricorrente) ha, infatti, interesse ad impugnare gli atti della procedura e la relativa aggiudicazione mediante censure che colpiscono le posizioni dei singoli concorrenti solo nel caso in cui è in condizione di ottenere l'utilità finale dell'aggiudicazione in suo favore (cfr. C.d.S., n. 101 del 2009; TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 3 maggio 2004, n. 3667; TAR Toscana, già cit.).

Posto che, nel caso di specie, è risultato che l'Amministrazione ha correttamente operato in relazione alla mancata esclusione della società Mauden, seconda classificata, appare evidente che l'eventuale condivisione delle censure rivolte dalla ricorrente nei confronti della prima classificata porterebbe vantaggio esclusivamente alla già citata società Mauden, mentre si rivelerebbe priva di utilità per la ricorrente stessa.

In definitiva, la indicata utilità finale dell'aggiudicazione non risulta conseguibile da parte della ricorrente, sicchè le censure da lei dedotte avverso la società Italware, aggiudicataria della procedura gara, vanno dichiarate inammissibili.

4. In ragione di quanto sopra rilevato ed, in particolare, della legittimità dell'ammissione della Mauden e delle conseguenze alla stessa connesse, diviene doveroso dichiarare priva di fondamento e, dunque, respingere la domanda di risarcimento del danno formulata dalla ricorrente.

5. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte va dichiarato inammissibile.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7844/2012, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)